



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

R.G.L. n. 1762/2023

G.I. Dr. Pucci

Udienza: 10.01.2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 416 C.P.C.

Per il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa per i suoi organi periferici Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Uff. V ambito territoriale di Bologna e l' I.I.S. “CRESCENZI PACIOTTI SIRANI ” di Bologna in persona dei Dirigenti pro tempore, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it.

RESISTENTI

CONTRO

GIANLUCA CALAGNA , nato a Bologna il 18/3/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Alessandro Missineo , con domicilio digitale presso il difensore alla p.e.c. natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it

RICORRENTE





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione in data 6/9/2023 si chiede a codesto Tribunale di : accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 5,5, per il servizio militare di leva svolto nel periodo dal 18/8/1988 all' 8/8/1989, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di seconda fascia del personale docente, valide per il biennio 2022/2023 , 2023/2024 e quindi attribuirgli punti 19,50 o quel diverso punteggio ritenuto corretto;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione della graduatoria II fascia di circolo e di istituto per il personale docente supplente, valide per il biennio 2022/2023 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con il presente atto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito come sopra rappresentato e difeso si costituisce in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, per quanto di seguito esposto.

FATTO

1. Il ricorrente in data 30/05/2022 presentava domanda di partecipazione alla Procedura di Istituzione delle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-Bis e 6-Ter, della Legge 3 Maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il Personale Docente ed Educativo dell'Ambito Territoriale di Bologna -all. 1-, chiedendo l'inserimento nella graduatoria 016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
. Con tale domanda il ricorrente **non chiedeva la valutazione di alcun servizio né**





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

dichiarava di aver svolto il servizio militare per il quale con il ricorso de quo rivendica l'attribuzione di 5,5 punti nella predetta graduatoria .

2. In base alla domanda e ai titoli nella stessa dichiarati il ricorrente veniva inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto per l'insegnamento 016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE, con punti 14 -doc. 2-.

DIRITTO

1. Improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come la domanda proposta dal ricorrente impinga inevitabilmente sulla posizione giuridica degli attuali iscritti nella II fascia della GPS e nella III fascia delle graduatorie di istituto (delle scuole indicate nella domanda presentata dal ricorrente – all. 3-) per l'insegnamento della classe di concorso sopra richiamata per il triennio 2021/2024. Alcuni di essi, infatti, inclusi in graduatoria con un punteggio pari o superiore a quello del ricorrente, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere accoglibile la domanda proposta, troverebbero una nuova collocazione in graduatoria meno favorevole rispetto all'attuale e dunque subirebbero un significativo pregiudizio nell'ambito delle convocazioni per la stipula di contratti a termine per il citato triennio.

La controversia in esame rappresenta, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Invero, non vi può essere dubbio al riguardo, in quanto la richiesta del ricorrente di veder accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento del punteggio per il periodo di servizio prestato, ma non spettante a parere dell'Amministrazione resistente, finirebbe per collocarlo in una posizione più vantaggiosa rispetto ad altri candidati ad oggi iscritti nelle graduatorie alle quali egli aspira.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Invero, l'art. 102 c.p.c dispone che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo”. Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: “L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)”.

La procedura azionata dalla parte non risulta notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ai controinteressati e, dunque, non può determinare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell'art 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost..

2. Carenza di fondamento del ricorso.

In primo luogo si rappresenta che l'Amministrazione convenuta ha attribuito il punteggio di cui il ricorrente si duole in base a quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di che trattasi – all. 1 cit.-, in applicazione di quanto disposto dal D.M. 112/2022- all. 4 - recante la disciplina delle *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* . In particolare tale decreto così prevede : all'art. 3, commi 2 e 3 , non oggetto di contestazione: 3.2. ***Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui***





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.

3.3 Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2.

Ebbene, come evidenziato in fatto controparte non dichiarava affatto il servizio in questione nella domanda di inserimento presentata, circostanza che preclude la possibilità di valutarlo ad alcun fine .

Su punto questo Tribunale in caso in parte analogo ha già avuto modo di chiarire **che il ricorso è infondato, perché l'attribuzione del punteggio è stata effettuata in conformità di quanto dichiarato e allegato dal ricorrente stesso.**" (Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023 - all. 5).

D'altronde, la sezione dedicata alle autodichiarazioni relative ai servizi espletati e per cui si chiede la valutazione ai fini del punteggio è appositamente titolata "**TITOLI DI SERVIZIO: Il/La Sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli di servizio:...**" a pag. 12 della domanda; in essa, il dipendente è tenuto ad indicare il periodo in cui è stato prestato il servizio, il numero di giorni e la struttura e il luogo in cui l'attività è stata svolta.

Come facilmente riscontrabile in domanda, il dipendente non ha Mai dichiarato di aver prestato alcun servizio militare.

Ad ogni modo, controparte lamenta la presunta illegittimità della "*previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

collegati nella parte in cui prevedono che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti" .

Tale assunto, si contesta fermamente, atteso che l'articolo citato attiene alla valutazione del servizio militare agli **effetti della carriera** del personale docente **e presuppone, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conferma in ruolo.** Del tutto inconferente e irragionevole appare l'equiparazione del citato disposto ai fini della valutazione del servizio nell'ambito del reclutamento con contratto a tempo determinato in base alle graduatorie per il conferimento delle supplenze . Tale irrilevanza oltre a desumersi dal tenore letterale delle norma -inserita nella sezione - **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera-** , nella quale viene disciplinata la valutazione dei servizi prestati ai fini giuridici ed economici, trova conferma, nel successivo art. 490, ultimo articolo della sezione IV , che al comma 4, così prevede: **I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.** Tale norma esclude, pertanto, inequivocabilmente l'applicabilità dell'art. 485, comma 7, al personale non confermato in ruolo.

In relazione al tema non può, inoltre, prescindersi da quanto disposto in ordine alla valutazione del servizio militare dal D.lgs. 15/3/2010 n. 66, segnatamente dagli artt. 2050 e 2052 così intitolati : il primo Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici , il secondo Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale pubblico . In particolare le due norme così prevedono :





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

1) **art. 2050** : 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti **il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.**

3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

2) **art. 2052**, comma 1: Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico .

Le norme sopra indicate nel distinguere nettamente gli effetti da attribuirsi al servizio militare ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento e ai fini dell'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego ne delimitano in modo preciso gli ambiti di operatività escludendo qualsiasi possibilità di commistione. Se così non fosse una delle predette due norme non avrebbe, invero, ragione di esistere.

Non è pertanto condivisibile l'esegesi proposta dalla controparte e la giurisprudenza a tal fine dalla stessa richiamata che non considera in alcun modo il disposto dell'art. 2052, che contiene la stessa statuizione del comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 , e interpreta tale norma in pieno contrasto sia con la collocazione sistematica della stessa norma e la sua rubrica - **Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera-** , sia





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

con la specifica disciplina legislativa della valenza del servizio militare di cui agli artt. 2050 e 2052 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare.

In particolare riguardo al comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 la giurisprudenza ha chiarito che *“L'uso, nella disposizione, del termine “servizio prestato” presso le scuole e in qualità di docente porta a ritenere che la previsione debba riferirsi a periodi in cui il docente era chiamato a rendere la propria prestazione. Il comma 7 deve essere interpretato nel senso che il servizio militare deve essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici in maniera integrale e non - come il servizio “non di ruolo” - “per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” (v. art. 485 comma 1). Dal punto di vista sistematico, la disposizione è inserita nella Parte III Titolo I Capo III Sez. VI del T.U. la quale riguarda il personale della scuola già immesso in ruolo nei confronti del quale si procede alla ricostruzione della “carriera” con la valutazione del periodo precedentemente prestato, essendo invece la disciplina della “graduatorie permanenti” contenuta nel capo II dedicato al “reclutamento” che nulla stabiliscono ai fini della graduatoria in merito alla valutazione del periodo di servizio militare.”* - Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165 – all. 6-

Alle medesime conclusioni si giunge qualora si ritenga che le norme del D.lgs. 15/3/2010 n. 66 non siano applicabili al caso di specie stante la natura privatistica delle graduatorie di istituto, atteso che, comunque, nessuna norma di rango primario prevede la valutabilità del servizio prestato non in costanza di nomina ai fini del reclutamento attraverso le graduatorie provinciali e di istituto.

Né sarebbe comprensibile la ragione per la quale per il personale della scuola non varrebbe la distinzione fra norme che disciplinano la fase del reclutamento da quelle che ne disciplinano la carriera dopo la sua costituzione e conferma, diversamente dal





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

restante personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, in carenza per giunta di norme che prevedano tale eccezione.

Le disposizioni richiamate, diversamente da quanto affermato dallo stesso ricorrente, non prevedono affatto che il servizio militare sia da valutare come servizio proprio del profilo professionale richiesto nelle graduatorie di istituto, bensì esse hanno rilevanza ai fini della carriera, dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

Ne consegue che la determinazione assunta dall'Amministrazione convenuta con il D.M. 112/2022 quanto alla valutazione del servizio militare o quello allo stesso assimilato deve ritenersi del tutto legittima.

Invero, il servizio militare di leva costituiva esercizio di diritti-doveri connessi alla tutela di interessi pubblici e dagli stessi non possono scaturire situazioni suscettibili di produrre danni agli interessati in ordine al rapporto di lavoro (per questo è riconosciuto il servizio militare di leva in costanza di rapporto di lavoro e la conservazione del posto di lavoro).

Per converso, a tali situazioni non può essere riconnessa l'acquisizione di vantaggi di status ingiustificati ove le stesse non abbiano concretamente influito sulla costituzione o sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.

In ultimo, non pare superfluo rimarcare che il D.M. 112/2022 prevede la valutabilità esclusivamente del servizio di insegnamento prestato in considerazione della sua rilevanza rispetto alla prestazione lavorativa che gli inclusi aspirano a svolgere e che con l'attribuzione di un punteggio si vuole valorizzare. Per le stesse ragioni dette norme non attribuiscono alcun rilievo a esperienze lavorative differenti anche se svolte alle dipendenze di amministrazioni pubbliche . – all. 4- .





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Nel caso di specie , inoltre , il servizio militare è stato svolto dal 18/8/1988 all' 8/8/1989 prima del conseguimento del titolo di studio che ha dato accesso alla graduatoria, avvenuto il 12 luglio 2001 (cfr. doc. 4 ric.), circostanza che di per se sola priva di fondamento la domanda del ricorrente . La carenza del titolo di studio esclude , infatti, la possibilità di inclusione nelle graduatorie che danno titolo alla stipula di contratti con la l'Amministrazione e non consente, ,quindi, alcun tipo di assimilazione fra il servizio militare e quello di docente . Del resto è lo stesso ricorrente che *rivendica il diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di "punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni", per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto ... (pag. 6 ricorso).*

Ciò posto , non pare influente osservare che la legittimità delle disposizioni contestate è stata espressamente dichiarata dal giudice amministrativo con le seguenti argomentazioni:

"L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro".

A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro.

Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs.. n. 66 del 2010.

"Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento."

Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che "2.2- Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni.

2.3.- In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

La disposizione in commento - contenuta in articolo rubricato "Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" - si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norma in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina.

2.4.- Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

2.5.- Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina "non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

2.6. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione."

3. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A. -T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188 - all. 7-

Anche il Giudice Ordinario ha così affermato:

"...Tuttavia, come già osservato da questa Corte di Appello "in base ad un'interpretazione sistematica della norma di legge non può che ritenersi che tale servizio debba considerarsi svolto non già prima di qualsiasi docenza ma nel corso dello stesso o comunque successivamente all'atto di nomina. E infatti l'art. 485 del TU 297 del personale scolastico è inserito nella sezione IV che disciplina il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, laddove per servizio non può che intendersi





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

un'attività svolta nell'ambito di un periodo di tempo per il quale si era stati chiamati a svolgere l'attività di docenza. Non a caso tutte le altre valutazioni del servizio prestato – a fini di riconoscimento della carriera e quindi anche della stabilizzazione oggetto di causa – riguardano periodi di docenza. E appare certamente ragionevole, altrimenti essendo discriminatorio, che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere all'obbligo di leva non debba essere penalizzato nei confronti di colui o colei (qui non è questione di genere) che tale obbligo non ha dovuto assolvere. Che il riconoscimento sia incluso all'interno di un periodo in cui vi è stata la nomina può indirettamente ricavarsi dalle disposizioni di cui all'art. 489 (periodi di servizio utili al riconoscimento) che al secondo comma precisa "i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento". Si sono voluti regolamentare e riconoscere come utili per la progressione di carriera anche quei periodi di non insegnamento dovuti a diversi fattori. Non ostacola una siffatta interpretazione la locuzione usata dal 7° comma prima citato "valido a tutti gli effetti" perché tale indicazione è chiaramente riferita alla globalità degli effetti tanto giuridici quanto economici, globalità che non è riconosciuta per tutte le ipotesi di valutazione dei vari periodi previsti nei diversi commi dell'art. 485 citato." La norma in questione invero non può essere letta indipendentemente dal contesto nel quale è inserita che riguarda la regolamentazione del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" e va interpretata necessariamente in riferimento ad esso e con un'efficacia limitata all'interno del servizio di docenza". Infine, si evidenzia che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni non sembra considerare che il D.M. 50/2021 prevede comunque la valutabilità del servizio militare alla stregua del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, ed anche per tale ragione non può essere condivisa. (Corte di Appello MILANO - Lavoro - Sentenza 11/02/2021 n° 166) – all. 8





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Anche codesto Tribunale ha di recente così affermato “ ...il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego sono due situazioni tra loro profondamente differenti e tra loro non comparabili: per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica, è, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost.; per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, derivanti da tale impiego. Per i soggetti che si trovano in tale situazione si pone, dunque, da un lato, la necessità di evitare che chi sceglie di prestare servizio volontario presso le Forze armate, subisca una discriminazione rispetto a chi, invece, accede a un impiego presso un'amministrazione diversa da quella militare; dall'altro lato, occorre altresì evitare una discriminazione a contrario di chi, invece, intenda far valere il servizio prestato presso un'amministrazione statale civile, rispetto ai cittadini che volontariamente decidono di accedere a un impiego presso le Forze armate. Per le suddette ragioni non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente, che soltanto 17 anni dopo aver prestato servizio pagina5 di 6 militare, ha avviato un percorso lavorativo con l'Amministrazione convenuta (v. doc. n. 4 conv.), di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel caso, differente, in cui, dopo aver ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi. Si osserva, in ultimo, che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo" (v. Corte d'Appello Genova n. 182/2021)." (Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 89 del 15/2/2023). all.9.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) dichiarare il ricorso improcedibile,
 - b) rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti

Si producono i seguenti atti:

1. Domanda del ricorrente in data 19/5/2022;
2. Punteggi attribuiti al ricorrente,
3. Graduatorie di istituto in cui il ricorrente è incluso;
4. D.M. 112/2022;
5. Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023
6. Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165;
7. T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188;
8. Corte di Appello MILANO - Lavoro - Sentenza 11/02/2021 n° 166
9. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 89 del 15/2/2023.

Bologna, 20 dicembre 2023

Il Funzionario

Dott.ssa Daniela Bazzoni

